Comune di Monterosso Almo

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CONTINUATIVO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- I locali di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono :

a) **Centro Giovanile "G. Falcone"** - Piazza San Giovanni
b) **Auditorium Comunale** - Via Roma
c) **Locali delle ex scuola materna "Rodari"** - Via Roma
d) **Centro Diurno** - Via Angioli
e) **Impianti sportivi.**

ART. 2

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

- Il Comune, in attuazione di quanto previsto dall'art. 56 del proprio Statuto, favorisce la fruizione di spazi, strutture, beni o servizi Comunali da parte delle Associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio.
- Il Comune pertanto, compatibilmente con le esigenze legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e con la gestione dei servizi pubblici assunti in via diretta, concede a terzi l'uso temporaneo dei locali di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme del presente regolamento.
- Il Comune nel concedere l'uso temporaneo dei locali comunali garantisce altresì il rispetto del principio della piena parità di accesso alle strutture comunali nonché della tutela dell'integrità del patrimonio comunale ed, in particolare, dei locali comunali concessi in uso .

ART. 3

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

- Per uso temporaneo dei locali comunali si intende un uso dei locali stessi che si protragga per non più di 15 giornate all'anno, continuative ovvero parcellizzate nel corso dell'anno solare.
- Per giornata di utilizzo si intendono le frazioni di giornata - a partire da 1 ora di utilizzo - nelle quali i locali comunali sono occupati dai concessionari ivi compresi i tempi necessari ai

preparativi, allestimenti, prove, pulizie, disallestimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ART. 4

CONCESSIONE IN USO "CONTINUATIVO" DEI LOCALI COMUNALI

- Per gli utilizzi eccedenti i limiti temporali di cui sopra e qui definiti come "continuativi", dovrà essere stipulata un'apposita convenzione con il Comune nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente articolo e, più genericamente da tutto il presente regolamento (vedi artt. 1, 2, 3, 5) nonché delle priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale con i propri atti di indirizzo.
- Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate esclusivamente con Associazioni non lucrative sedenti nel territorio comunale di Monterosso Almo.
- Nella convenzione di cui sopra il Comune deve considerare e disciplinare espressamente il carico delle spese che sopporta per la gestione ordinaria dei locali (utenze, pulizie, ecc) prevedendo forme di compartecipazione ad esse da parte del concessionario.

ART. 5

LIMITI DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TERZI DEI LOCALI COMUNALI

- I locali comunali di cui ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art. 1 del presente regolamento possono essere concessi a terzi in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni, proiezioni, premiazioni, iniziative varie di carattere culturale, ricreativo, sportivo, per convegni, conferenze, incontri, lezioni purché non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica dell'ente e purché non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE

- Ai fini della concessione in uso temporaneo dei locali comunali si distinguono, in ordine al **soggetto richiedente** l'utilizzo della struttura ed alle **finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa** per la quale viene inoltrata la richiesta, i seguenti casi:

1. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza in Monterosso Almo per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale – promozionale
2. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza in Monterosso Almo per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo, vale a dire, a titolo esemplificativo: scopo benefico, sociale, culturale, informativo, ricreativo, artistico
3. concessione richiesta da Ente Pubblico ovvero scuola pubblica
4. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori di Monterosso Almo per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale – promozionale
5. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori di Monterosso Almo per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo vale a dire, a titolo esemplificativo: benefico, culturale, sociale, informativo, ricreativo, artistico

ART. 7

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI

- La concessione dell'uso temporaneo dei locali comunali rappresenta un servizio comunale a domanda individuale.
- Il Comune assicura a proprie cure e spese il mantenimento dei locali (energia elettrica, acqua e riscaldamento).
- A titolo di rimborso spese per l'erogazione di detto servizio viene richiesto ai concessionari il pagamento di una somma così come stabilito annualmente nelle tariffe allegate al bilancio di previsione, previa determina del Responsabile del Servizio Finanziario..

ART.8

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A FORMAZIONI POLITICHE

- L'uso temporaneo dei locali comunali di cui al presente regolamento viene concesso ai partiti, movimenti politici o formazioni politiche esclusivamente previo pagamento delle quote – contributo spese di cui all'art. 7 del presente regolamento, previa Deliberazione della Giunta Comunale che, nel pieno ed assoluto rispetto della parità di trattamento tra tutti i richiedenti anche in momenti temporali successivi, lo concede.

ART. 9

MODALITA' DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

-La domanda di concessione in uso dei locali comunali deve pervenire al Protocollo Generale del Comune almeno 10 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e deve contenere:

a) generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
b) precisa indicazione del periodo ovvero della data e dell'orario per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
c) gli scopi per cui l'uso del locale viene richiesto;
d) la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
e) la dichiarazione di piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa.

ART. 10

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

- Le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali comunali, redatte tassativamente in forma scritta, vengono sottoposte al Sindaco pro-tempore che esprime, parere preventivo in ordine alla disponibilità della struttura per la giornata richiesta, nonché alla realizzabilità tecnico – operativa della manifestazione o iniziativa cui si riferisce la richiesta.
- Qualora rispetto ai locali comunali oggetto della richiesta di utilizzo sussistano una o più delle convenzioni di cui all'art. 4 i titolari delle Convenzioni dovranno esser preventivamente interpellati in merito alla concessione in uso dei locali.
- Le esigenze d'uso dei locali comunali da parte di soggetti convenzionati con l'Ente hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di uso temporaneo dei locali comunali.

ART. 11

RICHIESTE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO CONCOMITANTI

- Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 10 del presente regolamento, Il Sindaco in caso di richieste per giornate ovvero periodi in tutto o in parte concomitanti tiene conto, in relazione alla manifestazione ovvero all'iniziativa oggetto delle richieste, dei tre criteri di scelta nell'ordine sotto riportato:

1- obblighi istituzionali dell'Ente
2- valenza turistica e promozionale per il territorio di Monterosso Almo
3- priorità temporale di arrivo della richiesta risultante dalla data di protocollazione da parte del Comune

ART. 12

CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

- I locali comunali vengono concessi nella condizione in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni.
- In ogni caso l'allestimento, l'arredamento, la sistemazione nonché la preparazione del locale comunale oggetto della concessione saranno a totale cura e spese del concessionario senza alcun onere da parte del Comune.

ART. 13

ONERI DEL CONCESSIONARIO

- Incombe sul concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento della quota – contributo della concessione entro il giorno antecedente la data richiesta per lo svolgimento della manifestazione.
-Sono altresì a carico del concessionario le spese relative a tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa potrà essere richiesta la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento o di eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta.

ART. 14

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione.
- L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni degli impianti, dei servizi e/o utenze.
- Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.

ART. 15

RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI COMUNAL I

- In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune da parte del concessionario.

ART. 16

REVOCA, SOSPENSIONE O RINVIO

- L'amministrazione, con provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali può revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, relative alle eventuali modificazioni della programmazione dell'attività istituzionale o dell'ordinaria gestione dei servizi da parte dell'Ente, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di scurezza e a ragioni di pubblico interesse in genere.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

- Il presente regolamento entra i vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.
- Dalla stessa cessano di avere effetto tutti i precedenti provvedimenti generali relativi all'argomento dallo stesso disciplinato.